

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 21
1967-1968

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Presentata alla Presidenza il 16 gennaio 1970

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 991 del 2 dicembre 1969	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1967 e 1968 dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia	»	6

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1967:

Relazione amministrativa	»	45
Relazione del Collegio dei revisori	»	60
Rendiconto	»	77

Esercizio 1968:

Relazione amministrativa	»	131
Relazione del Collegio dei revisori	»	147
Rendiconto	»	157

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 991

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 2 dicembre 1969;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con il quale **l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1967 e 1968 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1967 e 1968;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

DETERMINA

di comunicare alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1967 e 1968 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dello Ente stesso.

IL RELATORE
f.to Chirico

IL PRESIDENTE
f.to Grimaldi

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1967 E 1968 DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

S O M M A R I O

1. — Premessa. — 2. — Ordinamento e organizzazione. — 3. — I problemi attuali dell'assistenza in favore della maternità e della infanzia. — 4. — L'attività dell'ONMI alla luce degli impegni programmatici del piano quinquennale. — 5. — La gestione finanziaria. — 6. — L'attività svolta. — 7. — La situazione amministrativa e dei residui. — 8. — Il conto economico e la situazione patrimoniale. — 9. — Il personale. — 10. — La vigilanza. — 11. — Conclusioni.

1. — PREMESSA

La gestione finanziaria dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha già formato oggetto di relazione al Parlamento per gli esercizi dal 1951 al 1966 (1).

Si riferisce, ora, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1967 e 1968.

2. — ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

Nella precedente relazione la Corte, riaffermata l'esigenza di una revisione delle strutture e dei criteri di attività dell'Ente, non più adeguati alle nuove istanze organizzative ed amministrative poste dagli attuali problemi sociali connessi all'assistenza a favore della maternità e della prima infanzia, ha segnatamente posto in evidenza il perdurare della gestione commissariale e la non ancora effettuata normalizzazione degli organi istituzionali dell'ONMI prevista dalla legge 1° dicembre 1966, n. 1081 (2), concernente l'ordinamento centrale e periferico dell'Opera.

(1) Per gli esercizi dal 1951-52 al 1958-59: *Atti parlamentari*, III legislatura, Camera dei deputati, documento XIV, n. 1, Vol. III, pag. 89; per gli esercizi 1959-60 e 1960-61: *Atti parlamentari*, III legislatura, Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, Vol. VI, pag. 201; per gli esercizi dal 1961-62 al 31 dicembre 1965: *Atti parlamentari*, IV legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1, Vol. CCVI; per l'esercizio 1966: *Atti parlamentari*, V legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, Vol. n. 21.

(2) La legge 1° dicembre 1966, n. 1081, recante modifiche al regio decreto legislativo 5 settembre 1938, n. 2008, ha dettato nuove norme sulla composizione del Consiglio centrale dell'Opera, nonché dei Comitati provinciali e comunali. Alla data in cui si riferisce, e cioè a circa un triennio dell'entrata in vigore della legge predetta, ancora non risulta che le nuove norme sulla composizione dei Comitati provinciali e comunali siano state applicate per la totalità degli enti interessati. Secondo quanto dall'Ente riferito, alla data del 30 settembre 1969 n. 10 Comitati provinciali sono retti da gestione commissariale mentre in n. 1.424 Comitati comunali sono stati ricostituiti i normali organi.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per compiutezza di informativa, va ricordato che, con legge 10 marzo 1969, n. 90, è stato concesso all'Opera un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad integrazione delle disponibilità per l'anno 1968 (3).

Devesi infine segnalare che l'Opera nazionale di assistenza materna (ONAM), eretta in Ente morale con regio decreto 27 maggio 1923, n. 1267 e successivamente affidata in amministrazione all'ONMI con decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1962, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6-bis del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1967, n. 464 è stata dichiarata estinta con devoluzione del relativo patrimonio all'ONMI medesimo.

3. — I PROBLEMI ATTUALI DELL'ASSISTENZA IN FAVORE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Le norme costituzionali sulla protezione della famiglia, della maternità, dell'infanzia e della gioventù (articoli 30 e 31 della Costituzione) si inseriscono tra quelle che concernono l'assistenza in generale intesa come funzione pubblicistica volta non già ad integrare situazioni di bisogno tipiche, ma a garantire alla generalità la somministrazione di determinate prestazioni.

Obbligati alle prestazioni assistenziali sono, secondo la Costituzione, « organi o istituti predisposti ed integrati dallo Stato » (articolo 38, comma 4), i quali, per effetto del riconoscimento del diritto all'assistenza, sono giuridicamente tenuti a provvedere all'attività assistenziale considerata sotto le sue molteplici forme: economica, sanitaria, medico-pedagogica ed educativo-morale.

L'attuazione di tali principi richiede, ovviamente, la emanazione di apposite leggi, ma non par dubbio che il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685, tenda ad uno sviluppo del nostro ordinamento verso un sistema organico di protezione sociale.

Il significato del « programma » risiede, infatti, per un suo aspetto che non può dirsi secondario, nella avvertita esigenza di ricondurre ad unità le numerose autonomie pubbliche e di coordinare le stesse autonomie private verso gli obiettivi comuni del settore che ne occupa. Il piano di sviluppo della sicurezza sociale, elaborato nel capitolo settimo del programma quinquennale, tende alla revisione del sistema soprattutto attraverso il coordinamento degli enti gestori e l'adozione di criteri uniformi nell'erogazione delle prestazioni.

La legislazione assistenziale, per la sua frammentarietà ed occasionalità, ha determinato, come è noto, la moltiplicazione delle categorie giuridiche degli enti che partecipano, spesso con compiti identici e, quindi, concorrenti, all'esercizio della delicata funzione. La situazione che si riscontra nel campo delle attività assistenziali in favore della « maternità e dell'infanzia », oltre ad essere caratterizzata da sovrapposizioni ed interferenze tra organi governativi, enti pubblici nazionali (ONMI, ENAOLI, ONAIRC, ecc.) (4) ed enti locali, denuncia carenze anche nella distribuzione territoriale che mostra, nel suo sviluppo qualitativo e quantitativo, una proporzione inversa rispetto al bisogno presente nelle diverse zone (vedi infra paragr. 6).

Occorre, pertanto, instaurare un organico rapporto tra la pubblica funzione ed i beneficiari di questa, pur nelle differenti situazioni ambientali caratterizzate dal diverso grado di maturità di partecipazione dei diversi strati sociali e dei diversi gruppi presenti nella società. Ove ciò non avvenisse, i concreti interventi rischierebbero di non conseguire i loro peculiari scopi. Rilievo particolare assume anche l'esigenza di un coordinamento delle libere iniziative

(3) Tale contributo, oltre a sanare i disavanzi in essere, comporterà, secondo quanto riferito dal Collegio dei revisori nella relazione al consuntivo 1968, un aumento delle disponibilità anche per il 1969 di lire 440.090.286.

(4) Vedi relazione precedente paragrafo 2 in cui sono stati ricordati altri tra i numerosi enti che operano nel settore dell'assistenza alla maternità ed all'infanzia.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'assistenza privata, il quale, al fine di consentire una razionale integrazione del sistema nazionale di sicurezza sociale e la realizzazione delle condizioni necessarie ad una effettiva collaborazione, postula, da un lato, la semplificazione delle strutture e rende manifesta, dallo altro, la necessità di una armonica valorizzazione delle forze che in esse operano.

Accanto al problema finanziario ed organizzativo delle strutture acquista particolare importanza, nell'ambito della protezione della maternità e dell'infanzia, il problema dell'assistenza sanitaria e della puericultura sanitaria.

Il programma quinquennale si occupa della donna in genere e della madre in particolare; acquista qui notevole rilievo il fatto che, nell'ambito familiare, il concreto esercizio della funzione della madre ha subito notevoli modificazioni in relazione al sempre più vasto intervento femminile nelle attività di comune interesse, al quale intervento non corrispondono strutture sussidiarie intese a conciliare opposte esigenze, quali sono, appunto, l'allevamento dei figli e l'espletamento delle mansioni domestiche, da un lato, e l'attività extrafamiliare, dall'altro.

4. — L'ATTIVITÀ DELL'ONMI ALLA LUCE DEGLI IMPEGNI PROGRAMMATICI DEL PIANO QUINQUENNALE

Il problema concernente le linee di sviluppo della attività dell'ONMI va riguardato, al tempo d'oggi, alla luce degli impegni programmatici del piano quinquennale ed in relazione agli orientamenti derivanti al settore sanitario dell'assistenza dalla futura istituzione della « unità sanitaria locale ». La riforma globale del sistema sanitario comporterà certamente la revisione delle funzioni di molti enti ed una « *reductio ad unitatem* » di questi ultimi; unità, beninteso, non nel senso di fusione, ma di continuità d'indirizzo nello esercizio delle diverse funzioni.

L'inadeguatezza e l'inattualità delle norme vigenti postulano la necessità di una verifica della rispondenza tra le funzioni assegnate all'Ente e la misura delle sue entrate nonché lo impegno ad una ristrutturazione di funzioni su scala comunale, provinciale e regionale nello ambito di un'attiva conformità ai principii costituzionali. Trattasi di problemi di prospettive la cui soluzione è connessa ai modi ed ai tempi di attuazione del servizio sanitario nazionale nell'ambito del quale troverà occasione di modifica e di razionalizzazione il sistema di assistenza all'infanzia, ma la cui realizzazione si colloca nell'ambito del più vasto disegno relativo al nuovo ordinamento delle autonomie regionali e locali.

Non può, invero, sottacersi che l'esistenza stessa nell'ordinamento di un organismo come l'ONMI, al quale è affidato per legge, ancorché antica (10 dicembre 1925, n. 2277) l'obbligo di provvedere all'assistenza alla madre ed al bambino, avrebbe dovuto comportare di necessità l'inserimento nell'ambito degli obiettivi e delle direttive contemplate dal programma quinquennale, di tutte le sue attività istituzionali attraverso una valida ed efficace azione degli stessi organi amministrativi dell'Ente.

L'articolo 18 dell'allegato alla legge di approvazione del programma, prescrive testualmente che « ogni intervento dell'azione pubblica deve essere giustificato in funzione degli obiettivi generali del programma » e che « le Amministrazioni pubbliche sono soggetti attivi del programma. Il loro ambito di responsabilità è chiaramente definito dalle loro funzioni istituzionali. Per esse si pone il problema di coordinare le loro attività in vista dell'attuazione del programma ».

Cionondimeno — in disparte le deficienze finanziarie e quelle funzionali riscontrabili nei modi e nelle forme di erogazione dell'assistenza di cui sarà in seguito detto — l'Opera, men che adeguarsi in sede centrale ed in quella periferica alle direttive ed ai criteri formulati dal programma, è venuta a svolgere le proprie attività in una situazione di cronico disavanzo senza peraltro assumere — in carenza di idonee direttive di coordinamento degli organi di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigilanza — autonome iniziative atte a secondare i temi di fondo della assistenza della madre e del bambino (5).

Quanto agli « asili nido », in particolare è da precisare che l'attuale rete esistente è del tutto insufficiente a soddisfare i bisogni dell'intero territorio nazionale ed è, altresì, da escludersi che l'Ente, nell'attuale situazione normativa, abbia la possibilità finanziaria di costruirne dei nuovi; deve, tuttavia, porre in evidenza — nonostante la previsione programmatica di costruire nel periodo almeno 3.800 nuovi asili per 145 mila bambini (articolo 92 dell'allegato) — che nessuna iniziativa di coordinamento risulta essere stata tuttora adottata dagli organi ministeriali responsabili per affidare all'Opera la gestione e la programmazione di alcuno di essi a porre la medesima in grado di dare un valido contributo nel settore di sua specifica competenza.

Deve essere, inoltre, segnalata la carenza di coordinamento che si ravvisa nell'attività degli enti operanti nell'ambito dell'assistenza agli orfani ed all'infanzia e che la Corte ha già avuto occasione di rappresentare nella relazione sulla gestione dell'ENAOI (6), illustrando come siano mancati rapporti di collaborazione tra i due enti nel campo delle attività psico-medico-pedagogiche, per le quali l'ENAOI si avvale delle prestazioni dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, istituzione di anomala fisionomia giuridica ed organizzativa. Per quanto, poi, concerne il servizio sociale in particolare — atteso che la caratteristica preventiva e profilattica degli interventi in favore della madre e del bambino non riguarda soltanto la parte sanitaria ma investe anche l'ambito morale e sociale — va segnalato come la perdurante carenza di indirizzi unitari abbia, in pratica, compromesso l'efficienza del servizio inteso come mezzo attivo di azione comune con cui, ai vari livelli, si perseguono le finalità che l'assistenza nel settore si propone, coordinando l'azione dello Stato, dei vari enti, della collettività, dei privati.

5. — LA GESTIONE FINANZIARIA

In ordine allo svolgimento della gestione finanziaria va preliminarmente osservato che anche durante il periodo oggetto di esame, come per il passato (7), l'attività dell'Opera è stata esplicita sulla base di documenti contabili che, in carenza della prescritta approvazione ministeriale, non possono essere considerati bilanci di previsione in senso tecnico e giuridico.

A tal proposito la Corte — atteso il disposto dell'articolo 36 del regolamento di esecuzione alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 — deve nuovamente sottolineare che l'approvazione del bilancio preventivo da parte del Ministero vigilante costituisce imprescindibile presupposto per il legittimo esercizio della gestione da parte dell'Opera.

Per quanto concerne inoltre le risultanze complessive della gestione medesima, deve sottolineare che, anche nel corso dei due esercizi considerati, non è stata assicurata la rispondenza tra attività assistenziale da svolgere e disponibilità finanziarie che, sola, garantisce lo equilibrio tecnico-finanziario anche della gestione di un ente destinato alla erogazione di trattamenti assistenziali.

Ciò appare evidente dall'esame dei dati globali riassunti nei successivi prospetti e dai quali risulta, per entrambi gli esercizi, che gli stanziamenti dei capitoli di entrata sono stati largamente superati dagli impegni annualmente assunti.

(5) Per completezza d'informativa si rende noto che in data 18 settembre 1969 il Consiglio centrale della Opera ha approvato un Piano di interventi sanitari e sociali racchiuso in apposito documento programmatico.

(6) Vedi relazione ENAOI esercizi dal 1962 al 1966 paragr. 2-6 in Atti parlamentari, V legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, Vol. n. 32.

(7) L'ultimo bilancio di previsione approvato dall'Autorità di vigilanza risale all'esercizio 1963-64.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prima di soffermarsi sull'esposizione e commento delle risultanze di gestione, conviene ora brevemente illustrare i complessi procedimenti regolamentari che attengono all'iter formativo dei fondamentali documenti contabili.

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento di esecuzione citato, l'Ente può annualmente assegnare ai Comuni somme, discrezionalmente determinate, per il tramite dei Consigli direttivi dei Comuni provinciali. Questi ultimi sono tenuti a richiedere, con deliberazione motivata, alla Sede centrale dell'Opera gli importi occorrenti sulla base di uno specifico programma di azione di ciascun Comune e tenendo presente il relativo fabbisogno. I termini previsti per tale incombenza al 31 ottobre di ciascun anno non sono stati mai pienamente osservati (8), talché di fatto il Consiglio centrale dell'Ente non si trova in condizione di deliberare il bilancio di previsione entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce (art. 24 del regolamento citato).

In assenza di una norma regolamentare che richieda anche per i Comuni provinciali la redazione di un bilancio preventivo, la Sede centrale, con circolare n. 817 del 20 aprile 1968, ha prescritto per detti organismi periferici la predisposizione, sulla base dei fondi loro assegnati e delle entrate dirette, di un proprio bilancio preventivo entro i venti giorni dal ricevimento della comunicazione concernente le rispettive assegnazioni deliberate dal Consiglio centrale.

In pratica, tale iniziativa, volta a secondare la legittima esigenza di un proficuo esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività degli organismi periferici, non ha conseguito risultati concreti stante il perdurante ritardo con cui i bilanci preventivi pervengono alla Sede centrale e sono da questa approvati.

Devesi, inoltre, porre in evidenza come non sempre i Comuni provinciali esplicano la propria attività nel rispetto degli stanziamenti assegnati, dando luogo di frequente al formarsi di notevoli disavanzi finanziari, che condizionano il bilancio generale dell'Ente.

Per quanto concerne, inoltre, il conto consuntivo, è da rilevare come il disposto dell'articolo 25 del regolamento, secondo il quale il Consiglio centrale dell'Opera è tenuto a deliberare il conto medesimo nella sessione di aprile, non sia in armonia con le prescrizioni di cui al citato articolo 46, che, al quarto comma, rinvia al successivo mese di dicembre l'obbligo per i Comuni provinciali di rendere il conto delle somme ricevute in assegnazione nell'anno precedente per le esigenze dei Comuni.

È di tutta evidenza, infatti, che la ricordata deliberazione del Consiglio centrale viene ad essere così necessariamente incompleta e non rende un giudizio certo sui risultati dell'attività globalmente svolta dall'Opera.

Tale incongruenza normativa è alla base del notevole ritardo delle operazioni relative al perfezionamento del conto finanziario di ciascun esercizio, ritardo che si è verificato anche per gli esercizi in esame, malgrado l'Opera avesse svolto congrue iniziative intese ad anticipare, da parte degli organi provinciali, la presentazione dei necessari documenti contabili (9).

Al fine di consentire una maggiore speditezza delle operazioni già di per sé complesse e per rendere più efficace l'attività di controllo e di coordinamento da parte della Sede centrale, si sottolinea la necessità di una ristrutturazione normativa atta a rendere più scorrevole il nesso tra l'azione della Sede centrale e quella degli organismi periferici e più idonea a garantire l'esplicazione dei compiti assistenziali nel rispetto delle singole esigenze comunali.

Nel premettere che per la formazione del conto consuntivo dell'esercizio 1968 sono stati adottati i nuovi criteri di classificazione delle entrate e delle spese di cui alla legge 1° marzo

(8) Come risulta dalla relazione del Collegio dei revisori al bilancio preventivo dell'esercizio 1969, al 31 ottobre 1968 soltanto n. 12 Comuni provinciali avevano trasmesso le deliberazioni motivate prescritte dall'articolo 46.

(9) Vedi nota n. 6376 del 23 aprile 1969 dell'Ente diretta al Ministero della sanità in risposta a sollecito da questi prodotto.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1964, n. 62, si dà qui di seguito la sintetica prospettazione comparativa dei risultati finanziari di competenza dei due esercizi in esame (10):

<i>Entrate:</i>		1967	1968
		—	—
1 — Correnti		26.090,5	27.494 —
2 — In conto capitale		154 —	128,6
3 — Partite di giro		20.664,9	22.253,4
	Totale entrate . . .	46.909,4	49.876 —
<i>Uscite:</i>		1967	1968
		—	—
1 — Correnti		26.275,4	28.709,9
2 — In conto capitale		649,8	573,2
3 — Partite di giro		20.664,9	22.253,4
	Totale uscite . . .	47.590,1	51.536,5
Disavanzo finanziario		680,7	1.660,5

Malgrado l'aumento del contributo ordinario statale, concesso con la legge di bilancio, che da lire 23,5 miliardi nel 1967 è asceso a lire 24,5 miliardi nel 1968, la situazione finanziaria si è ulteriormente aggravata.

La composizione delle entrate è la seguente:

		1967	1968
		—	—
1 — Contributi a carico dello Stato		23.500 —	24.500 —
2 — Contributi obbligatori		603 —	595,5
3 — Proventi vari		1.986,6	2.398,5
	Totale entrate correnti . . .	26.090,5	27.494 —
	Entrate in conto capitale . . .	154 —	128,6
	Totale . . .	26.244,5	27.622,6

(10) Tutti i prospetti contabili elaborati nella presente relazione sono stati ridotti in milioni di lire.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In disparte l'aumento del contributo statale di cui sopra si è detto, si osserva che i proventi vari si sono accresciuti principalmente in conseguenza del maggiore cespite di entrata relativo al concorso di Enti e famiglie nella spesa per ricovero gestanti e minori ai Comitati provinciali (+ lire 222,5 milioni), mentre la flessione dei contributi obbligatori è dovuta soprattutto al minor gettito dei fondi corrisposti dalle istituzioni di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 7, n. 2 della legge 24 dicembre 1934, n. 2316 (— lire 9,3 milioni).

Per converso l'andamento delle spese, che fa registrare un aumento superiore a quello delle entrate, non ha consentito il raggiungimento di un punto di equilibrio, ma ha dato luogo, al 31 dicembre 1968, ad un ulteriore aggravamento del disavanzo di gestione.

Una sintetica rappresentazione delle spese, che di seguito si riporta, da conto di quanto sia stato destinato all'assistenza e di quanto, invece, sia stato assorbito dagli oneri di funzionamento.

Le spese impegnate nella gestione di competenza della Sede centrale e degli organi periferici, sono state raggruppate secondo criteri il più possibile conformi a quelli seguiti nelle precedenti relazioni, al fine di fornire, nonostante il diverso sistema di elaborazione dei dati che si riscontra nel consuntivo 1968 rispetto a quelli anteriori, una visione quanto più omogenea dell'andamento della gestione la quale, peraltro, si manifesta con caratteristiche del tutto analoghe a quelle in precedenza esaminate.

	1966	1967	1968
Spese generali e di funzionamento:			
Sede centrale	734,6	776,3	740,6
Comitati provinciali .	2.018,6	1.131,7	1.704,3
	<u>2.753,2</u>	<u>1.908 -</u>	<u>2.444,9</u>
Spese di assistenza:			
Sede centrale	4.360,8	4.594,6	4.348,9
Comitati provinciali .	17.315,5	19.772,7	21.916,1
	<u>21.676,3</u>	<u>24.367,3</u>	<u>26.265 -</u>
	<u>24.429,5</u>	<u>26.275,3</u>	(11) <u>28.709,9</u>

Dai dati suesposti emerge che le spese effettive di competenza mostrano un andamento ascendente rispetto a quello verificatosi alla fine del 1966: l'onere complessivo è aumentato rispettivamente di lire 1.845,8 milioni nel 1967 e di lire 2.434,6 milioni nel 1968.

(11) Le uscite correnti del 1968 sono state contabilmente aumentate, rispetto al 1967, di lire 135,1 milioni relative alle spese per Autoparco e per le Istituzioni gestite direttamente dalla Sede centrale, che nel 1967 formavano oggetto di contabilità speciali. Le entrate corrispondenti sono state conglobate tra le entrate correnti sotto la voce « contributi nelle spese di ricovero di gestanti e minori assistiti negli Istituti della Sede centrale », che consiste di sole lire 92,4 milioni, mentre nel 1967 il medesimo capitolo, genericamente denominato « contributi nelle spese di assistenza » pur non comprendendo né i proventi della gestione Autoparco né della gestione delle predette Istituzioni, ammontava a ben lire 89,7 milioni. L'esiguità dell'incremento di tale voce deve in parte attribuire alla soppressione, nel corso dell'esercizio di n. 3 delle Istituzioni gestite direttamente dalla Sede centrale ed al trasferimento delle rimanenti in gestione ai Comitati provinciali competenti.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La dilatazione è dovuta più che ad una fase di vera e propria espansione dell'attività dell'Ente, all'incremento subito dalle spese generali e di amministrazione costituite, per la maggior parte, da assegni al personale amministrativo e sanitario che, nel complesso, incidono per oltre il 50 per cento sul totale delle spese effettive, (infatti includendo detti oneri tra le spese di funzionamento, queste ultime ammontano a lire 18.676,2 per il 1967 ed a lire 18.829,4 per il 1968).

In ordine alle spese per la gestione delle attività assistenziali deve precisare che le erogazioni effettuate dalla sede centrale concernono principalmente il rimborso della quota relativa alla spesa per « l'assistenza all'infanzia illegittima » svolta dalle Provincie e dai Comuni (lire 4.208,6 milioni nel 1967 e lire 4.146,5 milioni nel 1968).

Come in precedenza riferito (12) l'andamento di tale spesa sfugge ad ogni controllo da parte dell'Opera poiché sono le amministrazioni provinciali che, di fatto, determinano la misura dei compensi da corrispondere alle madri naturali ed alle affidatarie degli illegittimi.

Le spese per le attività assistenziali esplicate dai Comitati provinciali ammontano nei due esercizi rispettivamente a lire 19.772,7 milioni per il 1967 ed a lire 21.916,1 milioni per il 1968. Di tali importi l'onere maggiore è costituito dalle spese per il personale assistenziale e per quello sanitario.

Anche tenendo presente che l'attività assistenziale dell'Opera si esplica principalmente attraverso la utilizzazione di personale tecnicamente qualificato (intendendosi con tale dizione i direttori sanitari, le assistenti sanitarie e le assistenti sociali, ecc.) e che soprattutto, sotto questo profilo, la linea di confine tra le spese di funzionamento e quelle assistenziali diviene quanto mai tenue, non può sottacersi come le spese per l'apparato organizzativo abbiano una notevole incidenza sul costo delle prestazioni assistenziali comportando la conseguente insorgenza di difficoltà, non solo per assecondare altre e diverse iniziative assistenziali, a soddisfazione delle nuove istanze imposte dalla evoluzione del sistema economico e sociale, ma anche per mantenere inalterato l'attuale livello delle prestazioni.

Nel rinviare alle relazioni amministrative e dei revisori allegate ai singoli conti consuntivi per quanto attiene all'analisi dettagliata degli impegni di spesa sostenuti nel 1967 e 1968, dev'essere in questa sede tuttavia formulare alcune notazioni, concernenti l'andamento della gestione, che dimostrano talune deficienze nella impostazione e nell'attuazione dell'attività esplicata nel periodo esaminato.

Rispetto alle previsioni si osserva che l'Opera ha assunto impegni in misura notevolmente eccedente alle proprie disponibilità finanziarie: complessivamente sono state superate le previsioni di spesa per lire 1.178.655.097 nel 1967 e lire 2.062.592.586 nel 1968, circostanza che assume maggiore rilievo in mancanza della prescritta approvazione ministeriale del bilancio preventivo.

Con particolare riferimento alle uscite effettive deve precisare che la principale causa delle maggiori spese verificatesi non sia da ricercarsi, come già detto, nella dilatazione delle erogazioni relative alla attività assistenziale, ma piuttosto nell'aumento delle spese per l'apparato organizzativo centrale e periferico. Basti ricordare quanto al proposito sottolineato dal Collegio dei revisori per il 1967 (13) « tale aumento di spesa non indica necessariamente una dilatazione dell'assistenza; sui capitoli riguardanti la gestione delle attività assistenziali gravano, infatti, anche le spese per il numeroso personale periferico che... sono notevolmente cresciute rispetto al 1966 ».

Dei maggiori impegni di spesa effettiva registrati nel predetto esercizio, ben lire 377,4 milioni hanno riguardato l'onere per l'aggiornamento dell'indennità di licenziamento al per-

(12) Vedi relazione precedente paragrafo 6.

(13) V. relazione al consuntivo 1967.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sonale di ruolo e non di ruolo, per aumenti biennali, promozioni, ecc. dei dipendenti dai Comitati provinciali.

Le eccedenze passive, poi, formatesi nel 1968 sono derivate per oltre 860 milioni dalla estensione, nei confronti del personale dell'Ente, delle disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernenti benefici a favore degli impiegati dello Stato.

Menzione a parte merita, inoltre, la questione afferente al rimborso alle Amministrazioni provinciali di un terzo delle spese per l'assistenza all'infanzia illegittima riconosciuta dalla sola madre, di cui in precedenza (v. retro pagina 13) si è detto. In ambedue gli esercizi si sono verificate notevoli maggiori spese per l'occorrenza di cui trattasi e, atteso l'andamento delle relative erogazioni (4.026,5 milioni nel 1966; 4.208,6 milioni nel 1967 e 4.146,5 milioni nel 1968) non appare giustificata l'iscrizione nei bilanci di previsione dei due esercizi di una somma del costante importo di lire 3.800 milioni.

La previsione al proposito formulata dall'Opera circa una possibile riduzione dell'onere in questione per effetto della futura applicazione delle recenti norme legislative sull'adozione speciale, nonché attraverso la collaborazione sistematica e razionale con gli Enti locali dei nuovi Comitati provinciali in via di costituzione, non può essere condivisa in quanto non sembra possa considerarsi realizzabile almeno per l'immediato futuro.

Da ultimo, la Corte — considerato che cospicue eccedenze di impegni continuano a verificarsi a cagione della necessità di completare lavori di costruzione già iniziati e dell'esigenza di attrezzare nuovi Istituti entrati in funzione — non può non sottolineare la necessità di apprestare i relativi piani secondo attendibili previsioni e di darvi pratica attuazione solo dopo aver reperito gli occorrenti mezzi finanziari.

E invero siffatti criteri dovrebbero informare tutta l'attività dell'Opera, e perché questa possa essere commisurata nella sua graduale realizzazione, all'effettiva esistenza di congrue disponibilità finanziarie, e perché possa svolgersi secondo una coordinata linea di azione sulla base di una ponderata priorità nelle scelte (14).

6. — L'ATTIVITÀ SVOLTA

Anche nei due esercizi esaminati l'attività assistenziale dell'Opera, nonostante l'aumento delle relative spese, si è rivelata inadeguata alle reali esigenze della popolazione assistibile (15).

Nel premettere che nel corso del 1968 le Istituzioni gestite direttamente dalla Sede centrale sono state chiuse o trasferite (16) in gestione ai competenti Comitati provinciali, rimuovendosi in tal modo una anormalità che già nella precedente relazione la Corte ebbe modo di sottolineare, si procederà qui di seguito all'esame dell'attività di assistenza svolta nel biennio dai Comitati provinciali.

(14) Il Ministero del tesoro, con nota n. 102529 del 17 luglio 1969 diretta al Ministero della sanità e concernente l'esame del bilancio di previsione per l'esercizio 1969, ha, tra l'altro osservato che « l'entrata in funzione di nuove istituzioni . . . andrebbe realizzata previo reperimento dei necessari fondi, rivedendo l'organizzazione ed il funzionamento di quelle istituzioni che rispetto alle similari risultano più onerose » ed inoltre che « l'attuale situazione del bilancio statale . . . non consente la concessione di un'integrazione dell'ordinario contributo allo ONMI, tale da assicurare l'equilibrio economico e finanziario dell'esercizio 1969 sulla base delle previsioni formulate dall'Ente ».

Ciò stante « si rende necessario ogni possibile economia negli oneri di organizzazione e funzionamento, contenendo le attività istituzionali entro i limiti dei mezzi finanziari disponibili ».

(15) Vedasi delibera n. 54 del 6 giugno 1968 del Consiglio centrale sul consuntivo 1967 e delibera n. 919 del 3 luglio 1969 della Giunta esecutiva, di approvazione del consuntivo 1968.

(16) N. 3 istituzioni sono state chiuse e n. 3 trasferite.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le case della madre e del bambino, complete di tutti i servizi funzionanti in un unico edificio, comprendenti almeno l'asilo nido ed i consultori materno e pediatrico, risultano in n. 510 al 31 dicembre 1967 ed in n. 527 a fine esercizio 1968.

Le istituzioni esistenti a tutto il 31 dicembre 1968 sono n. 9.268, di poco inferiori a quelle risultanti a fine esercizio 1967. Tuttavia si notano alcune modifiche nella composizione delle istituzioni stesse, quali si possono osservare dal seguente quadro:

Tabella A

ISTITUZIONI FUNZIONANTI	Nelle case della madre e del bambino		In sedi distaccate		Totale		
	Al						(a)
	31-12-67	31-12-68	31-12-67	31-12-68	31-12-67	31-12-68	
1. — Consultori materni	396	395	1.564	1.538	1.960	1.933	— 27
2. — Consultori pediatrici	516	527	5.773	5.784	6.289	6.311	+ 22
3. — Dispensari dermoceltici	181	176	71	71	252	247	— 5
4. — Consultori prematrimoniali	10	9	4	3	14	12	— 2
5. — Consultori non tipici	11	10	3	3	14	13	— 1
6. — Centri medico-psicopedagogici	84	83	24	24	108	107	— 1
7. — Asili nido diurni	510	527	32	35	542	562	+ 20
8. — Asili nido permanenti	5	2	3	5	8	7	— 1
9. — Asili materni	3	3	4	4	7	6	— 1
10. — Istituti educativo - assistenziali	—	—	12	9	12	9	— 3
11. — Altre	28	24	44	36	72	60	— 12
	1.744	1.756	7.534	1.512	9.278	9.267	— 11

(a) La colonna riporta le differenze positive e negative verificatesi nel movimento delle Istituzioni durante il periodo esaminato.

Non tenendo conto dei mutamenti di minor rilievo, dai dati testè posti in evidenza emerge che nel periodo osservato l'Opera ha incrementato il numero dei consultori pediatrici e degli asili diurni sia nelle Case della madre e del bambino, sia in sedi distaccate, a svantaggio soprattutto dei consultori materni nonché dei centri preparazione per il parto indolore, colonie, asili stagionali, consultori mobili, ecc. raggruppati tutti sotto l'ultima voce del prospetto denominata « Altre ».

Poiché nel precedente quadro vien dato conto delle situazioni di fine anno nella loro configurazione statica, nella seguente tabella (17) si vuole invece porre in evidenza il movimento delle istituzioni nel biennio, illustrando cioè attraverso quali nuovi allestimenti e quali soppressioni si sia pervenuti ai risultati definitivi testè esposti.

(17) I dati sono stati forniti dall'Ufficio studi-statistica dell'Opera.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella B

ISTITUZIONI	Anno 1967		Anno 1968	
	Nuove	Soppresso	Nuove	Sopprese
1. — Casa della madre e del bambino	5	7	18	(a) 1
2. — Consultori ostetrici . .	34	111	21	48
3. — Consultori pediatrici .	78	120	55	33
4. — Dispensari dermoelettici	1	9	—	5
5. — Consultori prematrimoniali	4	—	1	3
6. — Consultori non tipici .	1	—	—	1
7. — Centri medico-psico-pedagogici	3	4	2	3
8. — Asili nido isolati . . .	1	1	4	1
9. — Asili nido permanenti .	1	4	—	1
10. — Asili e alberghi materni	1	—	—	1
11. — Istituti educativo-assistenziali	—	—	—	3
12. — Istituzioni varie . . .	12	11	6	4
	+ 141	— 267	+ 107	(b) — 104

(a) Presso ogni Casa funziona un asilo nido, per cui l'incremento di questi ultimi, nel 1968, è stato di n. 20 istituzioni (+ 17 presso le Case della madre e del bambino e + 3 asili isolati), quale risulta anche dalla Tabella A (voce n. 7).

(b) Aggiungendo a tale cifra n. 14 Centri citologici istituiti nel 1967 e non più considerati perché funzionanti in gran numero presso i Consultori ostetrici, si ottiene, per differenza (+ 107 — 118 = — 11) il risultato finale che appare nella tabella A.

La dislocazione delle istituzioni nel territorio nazionale, nonostante le variazioni descritte, si è mantenuta invece inalterata: il 44 per cento delle stesse è sito nell'Italia settentrionale, il 21 per cento al centro, il restante 35 per cento nell'Italia meridionale.

L'assistenza prestata al di fuori delle istituzioni ONMI, che si concreta in sussidi a domicilio, affidamenti, baliatici, ricovero di gestanti e minori in istituti convenzionati, corredini, medicinali, ricostituenti, ecc., a fine esercizio 1968 ammonta a lire 3.180 milioni, presentando un incremento di circa un miliardo rispetto a quanto erogato nel 1966 (lire 2.195 milioni).

Quest'ultima forma di assistenza, assieme a quella prestata tramite le istituzioni, ha comportato, al lordo delle spese di personale, medico ed assistenziale, la spesa di lire 19.772,7 milioni nel 1967 e 22.656,4 milioni nel 1968.

In proposito vale richiamare le considerazioni in precedenza formulate in ordine alla notevole incidenza (18) delle spese dell'apparato organizzativo sul costo delle prestazioni.

(18) V. relazione al consuntivo 1967, pag. 20.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Avuto riguardo alla diminuzione verificatasi nell'esercizio 1967 sia nel numero dei consultori in funzione sia in quello degli assistiti, non può non porsi in rilievo come la dilatazione della spesa in questione risulti accresciuta, come anche osservato dal Collegio dei revisori (19), principalmente a causa degli aumenti concessi ai medici consultoriali.

Si riporta di seguito la situazione degli assistiti alla chiusura dei due esercizi esaminati, cui sono aggiunti anche i dati relativi al 1966, per consentire di verificare come, nonostante la riscontrata lievitazione delle spese assistenziali, l'andamento della consistenza numerica degli aventi diritto abbia subito una notevole flessione nel 1967 e sia stata riportata, nel 1968, pressoché allo stesso livello precedentemente raggiunto.

	Al 31-12-1966	Al 31-12-1967	Al 31-12-1968
Gestanti madri con:			
— ricovero in istituti n.	1.418	1.332	1.398
— sussidi a domicilio »	29.278	26.098	27.300
— visitate nei consultori medici »	180.812	173.557	191.746
— assistite con interventi di servizio sociale »	2.268	2.877	2.883
In totale . . . n.	<u>213.776</u>	<u>203.864</u>	<u>223.327</u>
Minori legittimi (minori e maggiori di 3 anni):			
— ricovero in istituti per sani e anormali n.	7.040	7.132	8.678
— ricovero in istituti per profilassi »	2.323	2.493	2.393
— ricovero in asili nido »	56.964	56.759	59.412
— affido presso allevatori ed assistiti con altre forme »	32.771	35.311	42.529
— sussidi a domicilio »	335.448	322.558	318.495
— visitati nei consultori medici »	797.259	753.848	796.417
— visitati nei centri MPP »	18.109	17.437	22.905
In totale . . . n.	<u>1.249.914</u>	<u>1.195.538</u>	<u>1.250.829</u>
Numero di visite mediche a donne n.	240.137	269.247	
Numero di visite mediche a minori »	3.070.549	3.284.421	

Venendo ora a convergere l'indagine sull'azione svolta dall'Opera nel periodo in esame, le valutazioni globali sul comportamento e sugli orientamenti inducono alla conferma dei rilievi già posti in evidenza nelle precedenti relazioni, cui sono da aggiungere nuove osservazioni sugli aspetti più salienti dei risultati della gestione.

(19) V. relazione del Collegio dei revisori al bilancio preventivo 1968, pag. 4 e 5.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, varie incertezze sono da riscontrare nell'attività svolta dall'ONMI per il conseguimento dei compiti istituzionali, e ciò, non soltanto a causa dello squilibrio tra mezzi finanziari disponibili e crescente costo dei servizi, ma anche per effetto di nuove esigenze che propongono iniziative a livello più ampio e richiedono interventi idonei ad avviare a conclusione un processo di razionalizzazione delle strutture e di decentramento di responsabilità.

I problemi connessi all'esercizio dei poteri decisionali in ordine ai fondi assegnati agli organi periferici, e che costituiscono in ultima analisi il punto focale della disarmonia tra i vari organismi dell'Opera, traggono origine dal permanente sfasamento tra le richieste formulate dai vari Comitati e gli interventi operati dalla Sede centrale, per cui questi ultimi risultano, in definitiva, spesso inattuati ed inadeguati.

Le spese di personale — considerando in un unico contesto sia il personale assistenziale che quello amministrativo e pur ritenendo che tali oneri costituiscono anche essi vera e propria spesa assistenziale in quanto costo di un apparato organizzativo necessario per l'espletamento dell'attività di assistenza demandata all'Opera — presentano un rilevante ammontare che denota un eccessivo costo dei servizi e quindi una sproporzione tra mezzi impiegati e risultati conseguiti.

Nei confronti degli stanziamenti iscritti in bilancio, i risultati definitivi, relativamente alle spese effettive, pongono ancora una volta in rilievo un maggior onere verificatosi a causa degli impegni assunti sui capitoli relativi all'esplicazione dei compiti assistenziali. Al proposito, la Corte deve sottolineare che l'esplicita ammissione sulla necessità di assumere impegni in eccedenza da parte dell'Opera (20), ancorché relativa ad erogazioni assistenziali di preminente rilievo, si pone in contrasto con i principi di regolarità amministrativa, ai quali — invece — devono essere costantemente informati gli atti di gestione e che l'inosservanza del bilancio comporta la personale responsabilità degli amministratori, i cui poteri discrezionali devono intendersi circoscritti, per quanto concerne le spese, entro i limiti di stanziamento, dovendosi escludere, per il più generale principio della unità della finanza pubblica, l'eventualità di ricorrenti assegnazioni straordinarie a ripiano dei disavanzi pregressi.

7. — LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI RESIDUI

Alle date di chiusura dei due esercizi esaminati la situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze:

	1967	1968
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	3.585,1	2.751,5
Riscossioni	43.996,3	47.695,7
Pagamenti	44.829,9	46.452,5
	<hr/>	<hr/>
Fondo cassa a fine esercizio	2.751,5	3.994,7
Residui attivi	6.273,4	8.480,8
Residui passivi	20.241,6	25.035,4
	<hr/>	<hr/>
Disavanzo di amministrazione	11.216,7 (21)	12.559,9
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

(20) L'ultimo bilancio di previsione approvato dall'Autorità di vigilanza risale all'esercizio 1963-64.

(21) La consistenza di tale disavanzo, per effetto di ulteriori accertamenti di variazioni nei residui, è da considerarsi ridotta a lire 10.899,5. Vedi anche infra, pag. 19.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il disavanzo relativo all'esercizio 1967 deriva per lire 10.536,1 miliardi dalle gestioni 1966 e precedenti. Dei restanti 680,7 milioni lire 507,7 si riferiscono alle gestioni periferiche.

Invero, la gestione dei Comitati provinciali presentava, nel complesso, un risultato positivo di lire 257 milioni (22), che è stato modificato dalla iscrizione di ufficio, operata dalla Sede centrale, di un debito, per lire 764,6 milioni, a titolo di aggiornamento, per quote maturate, del Fondo di quiescenza del personale (23).

Al riguardo di tale Fondo, la cui normativa è stata approvata con decreto interministeriale del 12 marzo 1959, va ricordato che lo stesso viene alimentato da quote ordinarie e straordinarie a carico dell'Opera, da contributi versati dal personale, da interessi sulle giacenze di cassa, sui titoli e sulle anticipazioni, nonché da rendite immobiliari e che alle date del 31 dicembre 1967 e del 31 dicembre 1968 presentava una consistenza, rispettivamente, di lire 11 miliardi 99.860.249 e di lire 11.920.089.818. Devesi anche aggiungere che, in relazione a detta rilevante consistenza, il Ministero del tesoro (24), uniformandosi al parere espresso dal Collegio dei revisori dell'Opera, ha suggerito di provvedere al suo ulteriore aggiornamento solo con accantonamenti pluriennali.

La situazione dei residui si configura come appresso:

	1967	1968
Residui attivi al 1° gennaio	3.379,6	6.300,5
Riscossioni	2.645,5	5.573,9
	<hr/>	<hr/>
Residui esercizi precedenti al 31 dicembre	714,7	726,6
Residui dell'esercizio	5.558,7	7.754,3
	<hr/>	<hr/>
Totale residui attivi al 31 dicembre . . .	6.273,4	8.480,9
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Residui passivi al 1° gennaio	17.519,2	19.951,4
Pagamenti	7.644,5	7.212,7
	<hr/>	<hr/>
Residui esercizi precedenti al 31 dicembre	9.836,9	12.738,7
Residui dell'esercizio	10.404,7	12.296,7
	<hr/>	<hr/>
Totale residui passivi al 31 dicembre . .	20.241,6	25.035,4
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Le differenze che si riscontrano tra l'ammontare dei residui, sia attivi sia passivi, a fine esercizio 1967 e quelli all'inizio dell'esercizio 1968 sono state causate da sopravvenienze attive ed insussistenze passive. Ciò ha comportato correlativamente la riduzione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967, sceso a lire 10.899.459.574.

(22) Risultante dalla differenza tra l'avanzo complessivo di n. 60 Comitati che ammonta a lire 463.536.796 ed il disavanzo di n. 30 Comitati di lire 206.571.870. N. 4 Comitati hanno chiuso la gestione in pareggio.

(23) Di tale fondo, come precisato nella relazione del Collegio dei revisori al bilancio di previsione per l'esercizio 1969, viene data per la prima volta dimostrazione con apposito bilancio a partire da quell'esercizio al cui preventivo è allegato. Sempre dal 1969 tutti i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio a favore degli aventi diritto, graveranno direttamente sulla apposita contabilità speciale e non più, come per il passato, sulla contabilità ordinaria dell'Ente con successivo reintegro operato attraverso prelevamenti dal fondo medesimo.

(24) Nota n. 102529 del 17 luglio 1969 diretta al Ministero della sanità.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le sopravvenienze di lire 27,1 milioni riguardano l'attività dei Comitati provinciali mentre le insussistenze, per lire 290,1 milioni sono relative all'attività della Sede centrale: la voce principale di tali eliminazioni riguarda la spesa per assistenza illegittimi e consta di lire 190 milioni.

In ambedue gli esercizi la principale voce di credito si riferisce ai saldi delle anticipazioni fatte ai Comitati provinciali e il debito più rilevante riguarda la spesa per l'assistenza agli illegittimi (10.611,5 milioni nel 1967 e 11.889,1 milioni nel 1968).

Avuto riguardo alla cronicità della ora rilevata situazione dei residui, che si appalesa di notevole consistenza anche nei due esercizi considerati, torna utile ancora una volta sottolineare la necessità che si addivenga ad un riaccertamento dei residui, ed in specie di quelli passivi, provvedendo ad eliminare gli impegni assunti senza un valido titolo giuridico.

8. — IL CONTO ECONOMICO E LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il conto economico nei due esercizi si riassume nelle seguenti risultanze:

	1967	1968
Entrate effettive	26.090,5	27.494 -
Uscite effettive	26.275,3	28.709,9
	<hr/>	<hr/>
Eccedenze passive	184,8	1.215,9
Sopravvenienze attive	8.306,1	975,6
	<hr/>	<hr/>
	8.121,3	240,3
Sopravvenienze passive	203,9	189,4
	<hr/>	<hr/>
Avanzo (+) o disavanzo (-) economico	+7.917,4	- 429,7

Sui risultati economici degli esercizi esaminati, incide, specie per il 1967, l'incremento dovuto alla progressiva rivalutazione dei valori mobiliari ed immobiliari, che risulta inserito quale sopravvenienza attiva nei relativi conti.

Tale operazione, in disparte ogni valutazione sulla sua ammissibilità, ha concorso, quindi, a determinare l'avanzo di lire 7.917,4 per il 1967 e a contenere il disavanzo in lire 429,7 per il 1968.

Per quanto concerne, inoltre, il peggioramento verificatosi nel 1968, si precisa che esso è stato determinato dalla dilatazione delle spese effettive, non compensate da correlative entrate, nonostante la maggiore entità di queste rispetto all'esercizio precedente. Esso ha influito sui risultati finali della situazione patrimoniale riducendone la consistenza netta:

<i>Attivo:</i>	1967	1968
Cassa	2.751,4	3.994,7
Crediti verso la situazione amministrativa per capitali da investire . . .	1.142,3	1.376,5
Titoli	119,7	99,5
Crediti	6.273,4	8.480,8
Mobili	1.894,1	1.841,1
Immobili	24.462,8	25.215,2
	<hr/>	<hr/>
Totale attività	36.643,7	41.007,9

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1967	1968
Totale attività	36.643,7	41.007,9
<i>Passivo:</i>		
Debiti	20.241,6	25.035,4
Netto patrimoniale	16.402,1	15.972,4
Patrimonio netto al 31 dicembre 1967	+	16.402,1
Disavanzo economico	—	429,7
Patrimonio netto al 31 dicembre 1968	+	15.972,4

9. — IL PERSONALE

Come già riferito nella precedente relazione i nuovi regolamenti organici del personale impiegatizio e di quello operaio sono stati approvati con decreti interministeriali rispettivamente in data 23 marzo e 6 febbraio 1967 (25).

Rispetto alla dotazione organica, che prevede per gli impiegati n. 3.273 unità, di cui 216 per la sede centrale, e, per gli operai, n. 5.175 unità, di cui 25 per la sede centrale (totale 8.448 unità), alla data del 1° settembre 1969 risultano in servizio n. 7.081 unità fra impiegati e operai, di cui n. 6.558 di ruolo e n. 523 non di ruolo (di questi ultimi a 12 unità è stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 117 Regolamento Organico 23 marzo 1967).

Tenendo conto, quindi, della differenza tra l'entità del personale in organico e la consistenza numerica di quello in servizio (1.367 unità) nonché del totale degli elementi non di ruolo (523 unità), le vacanze nei ruoli organici ascendono, alla data del 1° settembre 1969, a 1.890 unità complessive.

Va, tuttavia, precisato che l'Opera si avvale, in aggiunta al personale di ruolo e non di ruolo, anche di personale religioso (26) e di operaie addette alla pulizia dei consultori distaccati in carenza di un rapporto d'impiego o di lavoro e con trattamento economico forfettario stabilito rispettivamente con le circolari n. 835 (27) del 20 agosto 1968 e n. 834 (27) del 5 agosto 1968.

Al proposito la Corte, non senza sottolineare l'esigenza che si provveda attraverso l'esperimento di pubblici concorsi a colmare le deficienze organiche, deve richiamare l'attenzione sulla necessità di riordinare la materia relativa alle convenzioni stipulate con Ordini religiosi e di disciplinare lo stato giuridico, il trattamento economico di attività nonché il trattamento previdenziale e assistenziale delle operaie addette alla pulizia, la cui consistenza numerica alla data del 1° settembre 1969 ascende a n. 2.202 unità.

Menzione a parte merita l'iniziativa assunta dall'Ente in ordine ad una recente modifica dei testi regolamentari testè citati e concernente la facoltà di procedere all'assunzione di personale temporaneo entro i limiti dei posti di organico risultanti disponibili nel ruolo.

Muovendo dalla considerazione che con il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 117 del Regolamento Organico 23 marzo 1967 e con l'assunzione di operai giornalieri di cui

(25) Vedi relazione precedente — paragrafo 4.

(26) Alla data del 1° settembre 1969 risultano utilizzate le seguenti unità di personale religioso: n. 203 Suore e n. 2 Cappellani.

(27) Le circolari 835 e 834 sono allegate in copia.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 57 del Regolamento Organico 6 febbraio 1967, previsti per l'adempimento di comprovate esigenze eccezionali e per il tempo strettamente necessario (un anno per gli impiegati — tre mesi per gli operai) non potevano essere soddisfatte talune esigenze del servizio a carattere non eccezionale, ma permanente e funzionale, è stato ritenuto, in aderenza a quanto prospettato dagli stessi Ministeri vigilanti, di dover apportare una sostanziale modificazione ad entrambi i regolamenti organici, attribuendo alla Giunta esecutiva il potere di procedere all'assunzione di personale temporaneo entro i limiti dei posti di organico risultanti disponibili nel ruolo degli impiegati e nelle categorie degli operai, stabilendo l'obbligo, per il personale così assunto, di partecipare al primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti corrispondenti e prevedendo altresì la cessazione del rapporto di lavoro in caso di mancata partecipazione ovvero a seguito di risultato negativo.

L'iniziativa veniva condivisa dai Ministeri vigilanti che munivano di approvazione le relative delibere con i decreti interministeriali 22 maggio 1969 e 14 luglio 1969 (28).

L'attuata modifica, ancorché formalmente corretta, si appalesa quanto meno in contrasto con il generale divieto di procedere a nuove assunzioni di personale non di ruolo, implicitamente recepito nei nuovi regolamenti organici dell'Ente, e, proprio perché assunta con l'intento di fronteggiare esigenze non eccezionali, manifesta l'adozione di criteri di per sé inadeguati a garantire l'applicazione dei principi che presiedono, in materia, alla costituzione del rapporto di pubblico impiego.

Come risulta dal seguente prospetto, il numero complessivo del personale in servizio all'inizio di ciascun esercizio registra una diminuzione:

— Numero complessivo del personale in servizio al 1° gennaio 1968, n. 7.169 unità; durante l'anno sono state assunte 393 unità e hanno lasciato il servizio 411 unità;

— Numero complessivo del personale in servizio al 1° gennaio 1969, n. 7.151 unità.

A malgrado di tale diminuzione le spese di personale sono, per contro, aumentate, e ciò a causa degli aumenti dell'indennità integrativa speciale, dei miglioramenti derivanti dalla prima attuazione dei nuovi regolamenti organici, nonché dei compensi speciali e gratificazioni, nonostante il Ministero del tesoro abbia ripetutamente rappresentato la necessità della loro eliminazione (29).

Con riferimento alle spese per il personale deve porsi in rilievo — avuto anche riguardo all'aggravio finanziario sopportato dall'Ente per i miglioramenti concessi ai medici consultoriali nella misura dell'indennità di trasporto (con decorrenza 1° dicembre 1967) e nell'entità del corrispettivo per prestazioni effettuate (con decorrenza 1° luglio 1968) — come la concessione di ulteriori compensi speciali e gratificazioni al personale impiegatizio ed operaio provinciale prevista per l'esercizio 1969 « a parziale accoglimento delle pressanti istanze delle organizzazioni sindacali dirette ad ottenere a favore del personale dei ruoli provinciali la concessione di due mensilità aggiuntive (30) » si appalesi quanto meno come un atto di mera liberalità in contrasto con l'esigenza di contenere al massimo le spese non obbligatorie.

(28) I decreti sono allegati in copia unitamente alle relative delibere.

(29) In proposito la nota n. 152531 del 7 luglio 1969 avente ad oggetto l'esame del consuntivo 1967 così si esprime: « Per quanto concerne le crescenti spese di personale, deve ribadire la necessità di una rigida azione costrittiva da parte dei competenti organi amministrativi dell'Ente mediante l'eliminazione dei compensi di carattere discrezionale, giusta il precetto richiamato anche dalla suddetta Corte con altra determinazione, (la n. 820 del 1968) nella quale è affermato il principio che l'adozione di provvedimenti intesi, direttamente o indirettamente, alla erogazione di gratifiche o premi al personale è obiettivamente in contrasto con l'esigenza di contenere al massimo le spese non obbligatorie, dovendo gli enti pubblici indirizzare la propria gestione verso il fine di sanarne lo squilibrio ». Il medesimo concetto è contenuto, tra l'altro, nella nota n. 102529 del 17 luglio 1969 dello stesso Ministero sul preventivo dell'Opera relativo all'esercizio 1969.

(30) V. bilancio di previsione per l'esercizio 1969, pag. 8.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passando ora a dare notizia dei fatti di maggiore momento verificatisi nel settore durante l'arco di tempo considerato, viene in primo rilievo la posizione relativa al personale dell'ONAM che, come detto in precedenza (31), è stata dichiarata estinta, con devoluzione del relativo patrimonio all'ONMI.

Trattasi di n. 6 elementi che sono stati mantenuti in servizio con il medesimo trattamento giuridico ed economico relativo alle qualifiche di provenienza e per i quali sono stati istituiti, con delibera n. 52 del 6 giugno 1968 in corso di approvazione, appositi ruoli transitori ad integrazione della dotazione organica del personale della Sede centrale.

Durante il biennio esaminato, inoltre, prima che la illustrata modifica regolamentare fosse stata perfezionata, erano venute intanto a cristallizzarsi alcune anomale situazioni di cui si fa ora cenno. Ci si riferisce sia al mantenimento in servizio di personale incaricato — impiegatizio ed operaio — oltre i termini previsti dalle rispettive disposizioni regolamentari, mediante reincarico di identici compiti e con la corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per il personale di ruolo avente qualifica equiparata, sia all'avvenuta utilizzazione di personale avventizio non risultato idoneo nei concorsi interni previsti dalle norme transitorie dei due regolamenti organici.

Tutto quanto precede rende manifesto come gli organi amministrativi dell'Opera non abbiamo quanto meno evitato, attraverso una corretta applicazione delle norme regolamentari, la insorgenza di tali situazioni, per rimuovere le quali è stato successivamente necessario ricorrere alla innovazione delle disposizioni medesime, benché queste fossero state di recente introdotte nell'ordinamento.

10. — LA VIGILANZA

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi degli esercizi in esame non sono stati ancora approvati dalla Autorità di vigilanza.

In disparte le manchevolezze derivanti dalla lentezza con cui l'Opera provvede, nella sua complessa struttura centrale e periferica, ai propri adempimenti, considerato che l'ultimo preventivo approvato dall'Autorità di vigilanza è quello relativo all'esercizio 1963-64, mentre l'ultimo consuntivo approvato risale all'esercizio 1962-63, la Corte non può non richiamare l'attenzione sulla necessità che l'iter di approvazione dei predetti documenti sia tempestivamente perfezionato al fine di ricondurre l'attività dell'Ente nell'alveo della legittimità.

11. — CONCLUSIONI

L'esame della gestione dell'Opera per gli esercizi 1967 e 1968 pone in ulteriore evidenza come le insufficienze dell'assetto normativo abbiano ancora determinato remore nell'esplicazione delle attività istituzionali dell'Ente.

Qui richiamate tutte le osservazioni formulate nel corso della presente relazione, la Corte non può non sottolineare — malgrado le difficoltà che ostano alla sollecita attuazione di una riforma organica nel settore — che tutte le attività istituzionali dell'Opera avrebbero dovuto di necessità inserirsi nell'ambito degli obiettivi e delle direttive previste dal programma economico quinquennale attraverso una più valida ed efficace azione di coordinamento e di controllo e mediante congrue ed autonome iniziative assunte dall'Ente.

In ordine agli indirizzi amministrativi seguiti dagli organi responsabili, pur dandosi atto dei notevoli sforzi compiuti per evitare l'insorgere di più gravi deviazioni, deve constatare

(31) V. retro paragrafo n. 2.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come il crescente costo dei servizi, nonostante l'avvenuto ripianamento dei disavanzi pregressi, condizioni tuttora l'intrapresa di idonee iniziative atte a soddisfare le nuove istanze poste dalla evoluzione del sistema economico e sociale, e renda quanto mai problematico il mantenimento inalterato dell'attuale livello delle prestazioni.

In disparte la rilevata inosservanza dei termini fissati per la presentazione ed approvazione dei bilanci, che costituisce causa non ultima delle anomalie che tuttora si riscontrano nell'andamento della gestione, la Corte ritiene di dover riaffermare la necessità di immediati interventi da parte degli Organi vigilanti atti ad impedire ogni violazione delle norme che regolano l'attività e la gestione finanziaria dell'Opera per consentire, nelle more dell'auspicata riforma strutturale, la migliore possibile correlazione fra i mezzi impiegati ed i risultati raggiunti.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circolare n. 835

ALLEGATO N. 1

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Roma 20 agosto 1968

Lungotevere Ripa, 1 Tel. 509.951-8

Serv. Personale

N. di protocollo 68762

N. di pos. d'Arch. 1.5.1/8

Ai Comitati Provinciali ONMI

L O R O S E D I

Allegati

Risposta al foglio del n.

Al Comitato Comunale ONMI di

R O M A

OGGETTO: PERSONALE RELIGIOSO UTILIZZATO PRESSO LE ISTITUZIONI ONMI. REVISIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO DAL 1° LUGLIO 1968.

Si comunica che, con provvedimento n. 1237 del 18 luglio u.s., la Giunta Esecutiva ha elevato, con decorrenza 1° luglio 1968, i compensi al personale religioso — in precedenza determinati con circolare n. 744 del 3 settembre 1964 — fissandoli nelle seguenti misure massime:

Istituti permanenti:

- lire 40.000 mensili alla Superiora;
- lire 35.000 mensili alle Suore;

Casa della Madre e del Bambino:

- lire 35.000 mensili alla Superiora;
- lire 30.000 mensili alle Suore.

La gratifica di fine anno, prevista dalla circolare n. 702 del 4 maggio 1963, non dovrà superare gli importi mensili di cui sopra.

I Comitati interessati sono, pertanto, invitati a conformarsi a quanto sopra.

Con l'occasione, onde aggiornarsi e reperire materiale per un eventuale riordinamento della materia, si invitano i Comitati stessi ad inviare una copia delle convenzioni stipulate con Ordini Religiosi ed attualmente vigenti, corredata di una nota illustrativa delle clausole che abbiano dato luogo ad inconvenienti.

Si resta in attesa di adempimento.

IL PRESIDENTE
Angela Gotelli

Circolare n. 834

ALLEGATO N. 2

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Roma, 5 agosto 1968

Lungotevere Ripa, 1 · Tel. 509.951-8

Serv. Personale

N. di protocollo 67887

N. di pos. d'Arch.

Ai Comitati Provinciali ONMI

L O R O S E D I

Allegati

Risposta al foglio del n.

Al Comitato Comunale ONMI di

R O M A

OGGETTO: PERSONALE INCARICATO DELLE PULIZIE NEI CONSULTORI.

I locali dei Consultori distaccati, cioè dei Consultori non facenti parte dello stesso edificio delle Case della Madre e del Bambino, a norma delle vigenti disposizioni, sono forniti, nella quasi totalità, dai Comuni.

L'onere relativo alla pulizia dei locali stessi grava, peraltro, solo in alcuni casi sui Comuni con conseguente notevole aggravio per il bilancio dell'ONMI.

Si invitano, pertanto, i Comitati in indirizzo a voler prendere le opportune misure perché tale incombenza venga, sia pure gradualmente, assunta dai Comuni interessati a mezzo di personale proprio.

L'ONMI potrà corrispondere a detto personale un premio, tramite le Amministrazioni Comunali.

Per il personale attualmente retribuito dall'ONMI, da sostituire progressivamente, come sopra detto, con gli incaricati comunali, si precisa quanto segue:

a) *stato giuridico*: detto personale non acquista la qualifica di operaio dell'Opera, per cui nei confronti dello stesso non si instaura alcun rapporto di lavoro, sia per l'esiguità dello orario di servizio, che per la saltuarietà delle prestazioni;

b) *trattamento economico*: il personale di cui trattasi deve essere retribuito esclusivamente con un compenso orario di lire 309,11 (pari alla quota oraria della paga del personale di 4ª categoria).

L'ammontare del compenso di cui trattasi potrà, quindi, variare tra un minimo di lire 309,11 ed un massimo di lire 1.854,66 tenuto conto di sedute consultoriali doppie (6 ore).

Il compenso medio sarà compreso tra le 618,22 e lire 927,33 (per sedute di durata compresa tra le due e le tre ore);

c) *trattamento previdenziale*: data la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato non esiste per l'ONMI, di norma, alcun obbligo previdenziale. In tali termini si sono, infatti, pronunciate la maggior parte delle locali Sedi dell'INPS.

Tuttavia sarà opportuno definire tale questione caso per caso con le predette Sedi dell'INPS;

d) *trattamento assistenziale*: in relazione a quanto precede si deve escludere, di regola, qualsiasi forma di assistenza mutualistica di detto personale; comunque su questo argomento specifico si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni.

Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione e di adempimento.

IL PRESIDENTE
Algela Gotelli

OPERA NAZIONALE
PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

MINISTER DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE AA.AA. E DEL PERSONALE — DIVISIONE IX N. 300.9/419

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO PER IL TESORO

VISTA la deliberazione n. 13 del 7 novembre 1967 con cui il Consiglio Centrale dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'infanzia ha apportato alcune modifiche al Regolamento Organico del proprio personale impiegatizio, approvato con D.I. 23 marzo 1967;

VISTA la deliberazione n. 74 del 3 ottobre 1968 con cui il Consiglio Centrale dell'ONMI, in accoglimento delle osservazioni espresse dal Ministero del tesoro con nota 183369/120475; del 20 agosto 1968 ha modificato la precedente deliberazione n. 13 del 7 novembre 1967;

VISTA la nota n. 173573 del 3 marzo 1969 con cui il Ministero del tesoro ha chiesto l'ulteriore modifica dell'articolo 124-bis e della tabella A del Regolamento Organico del personale impiegatizio allegato alla citata deliberazione n. 74 del 3 ottobre 1968;

VISTA la deliberazione n. 112 del 13 marzo 1969 con cui il Consiglio Centrale dell'ONMI, in accoglimento delle osservazioni avanzate dal Ministero del tesoro con la richiamata nota n. 173573 del 3 marzo 1969, ha perfezionato la deliberazione n. 74 del 3 ottobre 1968;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della deliberazione n. 112 del 13 marzo 1969;

VISTI il testo unico del 24 dicembre 1934, n. 2316 ed il Regolamento 15 aprile 1926, n. 718;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n. 296;

DECRETA

Sono approvate le modifiche apportate al Regolamento Organico del personale impiegatizio dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia ed alle annesse tabelle A e D, deliberate e perfezionate dal Consiglio Centrale dell'ONMI con deliberazione n. 13 del 7 novembre 1967, n. 74 del 3 ottobre 1968 e n. 112 del 13 marzo 1969.

Roma, lì 22 maggio 1969

IL MINISTRO PER IL TESORO
f.to Colombo

IL MINISTRO PER LA SANITÀ
f.to Ripamonti

OPERA NAZIONALE
PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

SERVIZIO PERSONALE

DELIBERAZIONE N. 13

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO CENTRALE
DEL 7 NOVEMBRE 1967

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) Gotelli On. Dott. Angela | — Presidente |
| 2) Gueli Dott. Ignazio | — V. Presidente |
| 3) Nuzzolillo Prof. Dr. Luigi | — Componenti di diritto |
| 4) Bollea Prof. Dr. Giovanni | — Componente |
| 5) Bruni Dott. Giancarlo | — Componente |
| 6) Chieffi Prof. Dott. Angelo | — Componente |
| 7) Fiorelli Sig. Fabio | — Componente |
| 8) Martinelli Sig. Filippo | — Componente |
| 9) Moretti Dott. Aldo | — Componente |
| 10) Petrelli Dott. Guido | — Componente |
| 11) Tesauro Prof. Dott. Giuseppe | — Componente |

Sono assenti giustificati i Consiglieri Sig. Giuseppe Carrà, Avv. Francesco Cattanei, Dott. Agostino Dispenza, Sig. Mario Ferri, Dott. Alberto Chergo, Dott. Pietro Manca, Sig. Ettore Trevisan e Prof. Vincenzo Verrastro.

Sono altresì, presenti i Dottori Mario Calamita, Luigi Calenda e Francesco Serra, rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto ministeriale 27 aprile 1963 e successive modificazioni.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Avv. Carmelo Cuttitta.

La seduta ha inizio alle ore 10.00.

... *OMISSIS* ...

OGGETTO: REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO — PROPOSTE DI MODIFICHE

L'on. Presidente ricollegandosi all'ultima riunione del Consiglio Centrale, ricorda che, esaurita la discussione sugli emendamenti proposti al Regolamento Organico, non si era potuto procedere alla votazione perché essendosi allontanati alcuni consiglieri, era venuto a mancare il numero legale.

Indice perciò la votazione, che potrà eventualmente essere accompagnata da brevi dichiarazioni di voto.

Prende la parola il Dr. Moretti che ringrazia il Vice Presidente Dr. Guoli perché ha ricevuto i rappresentanti sindacali e perché la richiesta da questi avanzata è stata accolta.

Per quanto concerne gli emendamenti al regolamento organico, nel confermare quanto sostenuto durante la precedente riunione, i sindacati dei dipendenti ONMI chiedono che gli

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

emendamenti preposti siano sottoposti all'approvazione dei competenti Ministeri insieme ad altri provvedimenti che potranno essere approvati nella seduta odierna, per altre categorie di personale. In particolare affronta i problemi relativi alle richieste avanzate dalle puericultrici.

La Presidente dichiara di essere convinta che altre modifiche si renderanno presto necessarie, e che è opportuno avviare la discussione attraverso i lavori di un'apposita commissione. Ma poiché queste modifiche esigono approfondito esame, e fanno prevedere un incremento di spesa che non troverebbe in questo momento l'adesione dei Ministeri vigilanti, insiste perché non si blocchi intanto l'approvazione delle modifiche in questione, irrilevanti come spesa e utilissime per la funzionalità dell'Opera.

Il Dr. Gueli precisa che i problemi del personale, a parte i provvedimenti proposti, saranno discussi da una apposita commissione.

Il Dr. Bruni sottolinea che la Giunta Esecutiva per ora ha fatto delle proposte, però si è impegnata a rivedere gli organici in rapporto ad una azione programmatica che l'ONMI vuol condurre nei prossimi anni. Il discorso quindi è aperto per una contrattazione sindacale in vista del piano generale di programmazione sistematica che sarà varato.

Il Dr. Gueli si dichiara d'accordo sugli emendamenti proposti e su quanto ha detto il Dr. Bruni.

All'uopo fa presente che la Commissione paritetica affronterà tutti i problemi lasciati in sospeso.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, l'On. Presidente invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulle modificazioni al regolamento organico del personale impiegatizio, approvato con Decreto interministeriale 23 marzo 1967, appresso specificato:

Art. 5
(nuovo testo)

Omissis

Carriera di concetto:

— diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale, per i posti del ruolo di segreteria;

— diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, o diploma rilasciato dagli istituti tecnici femminili, per i posti del ruolo di economato e del ruolo degli istitutori;

Omissis

Art. 124-bis
(nuovo testo)

Nella prima attuazione della presente deliberazione e non oltre sei mesi dalla sua approvazione, i posti di Direttore di Divisione e Direttore di Sezione recati in aumento rispetto allo organico fin qui vigente, che risultassero eventualmente vacanti dopo l'applicazione delle norme che precedono, possono essere messi a concorso per titoli e colloquio riservato ai dipendenti di Amministrazioni statali o di Enti assistenziali o di Enti locali, che abbiano rispettivamente non meno di 12 o 10 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che esplichino funzioni, giudizio della Giunta Esecutiva, parificabili alla qualifica corrispondente dei posti messi a concorso.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 124-ter
(articolo nuovo)

Le Assistenti Sanitarie Visitatrici, in servizio alla data di approvazione della presente deliberazione, che abbiano o conseguano entro 1 anno dalla predetta data titolo di studio corrispondente a un biennio successivo alla scuola media inferiore, sono ammesse a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella carriera di concetto.

Art. 124-quater
(articolo nuovo)

Le puericultrici risultate idonee nel concorso pubblico indetto con bando del 22 dicembre 1965, sono inquadrare nel ruolo delle coadiutrici sanitarie (ad esaurimento), anche in soprannumero.

Alle dotazioni organiche di cui alla tabella A annessa al regolamento organico suddetto sono apportate le seguenti varianti:

- a) Ruolo Amministrativo della carriera direttiva + 2 posti di Direttore di Divisione;
- b) Ruolo Sanitario della carriera direttiva + 2 posti di Direttore di Divisione;
- c) Ruolo di Ragioneria della carriera direttiva + 1 posto di Direttore di Divisione;
- d) Ruolo Tecnico della carriera direttiva — 2 posti;
- e) Ruolo dei geometri della carriera di concetto — 2 posti.

In conseguenza, la predetta tabella viene modificata come segue per quanto concernono i ruoli predetti, fermo il resto:

Carriera direttiva

Ruolo amministrativo:

Capo Servizio	4
Direttore di Divisione (a)	8
Direttore di Sezione	8
Consigliere di 1 ^a classe	} 18
Consigliere di 2 ^a classe	
Consigliere di 3 ^a classe	
	38

Ruolo Sanitario:

Capo Servizio	1
Direttore di Divisione	} (b) 4
Direttore di Sezione	
Consigliere di 1 ^a classe	} 6
Consigliere di 2 ^a classe	
	(c) 14

(a) Di cui due con funzioni ispettive.

(b) Di cui uno pediatra, uno ostetrico-ginecologo, uno neuropsichiatra infantile e un dermosifilopata.

(c) Di cui almeno 2 ostetrico-ginecologo, 1 neuropsichiatra infantile e 1 dermosifilopata.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ruolo di ragioneria:

Capo Servizio	1
Direttore di Divisione (d)	3
Direttore di Sezione	3
Consigliere di 1 ^a classe	} 8
Consigliere di 2 ^a classe	
Consigliere di 3 ^a classe	
	15

Ruolo tecnico:

Ingegnere Capo	} 3
Ingegnere Direttore di Divisione	
Ingegnere Direttore di Sezione	
Ingegnere di 1 ^a classe	
Ingegnere di 2 ^a classe	

Carriera di concetto

Ruolo dei geometri:

Geometra Capo	} 3
Geometra Principale	
Primo Geometra	
Geometra	
Geometra aggiunto	
Vice Geometra	

La votazione da il seguente risultato:

Presenti e votanti	n. 11
Favorevoli	» 10
Astenuti	» 1

... OMISSIS ...

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. C. Cuttitta

IL PRESIDENTE
f.to Angela Gotelli

(d) Di cui uno con funzioni ispettive.

OPERA NAZIONALE
PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO CENTRALE
DEL 3 OTTOBRE 1968 (ORE 10)

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Gotelli On. Dott. Angela | — Presidente |
| 2) Gueli Dott. Ignazio | — V. Presidente |
| 3) Bellisario Dott. Paolo | — Componente di diritto |
| 4) Bollea Prof. Dott. Giovanni | — Componente elettivo |
| 5) Bruni Dott. Gian Carlo | — Componente elettivo |
| 6) Carducci Artensio Dott. Orazio | — Componente elettivo |
| 7) Chieffi Prof. Dott. Angelo | — Componente elettivo |
| 8) Dispenza Dott. Agostino | — Componente elettivo |
| 9) Fiorelli Sig. Fabio | — Componente elettivo |
| 10) Formentini Prof. Romolo | — Componente elettivo |
| 11) Manca Dott. Pietro | — Componente elettivo |
| 12) Moretti Dott. Aldo | — Componente elettivo |
| 13) Petrelli Dott. Guido | — Componente elettivo |
| 14) Tesauro Prof. Dott. Giuseppe | — Componente elettivo |

Sono assenti i Consiglieri Prof. Dott. Luigi Nuzzolillo (componente di diritto, giustificato), Sig. Giuseppe Carrà (ingiustificato), Prof. Avv. Antonio Gava (giustificato), Sig. Filippo Martinelli (ingiustificato), Prof. Ettore Trevisan (giustificato) e Prof. Lorenzo Paganucci (giustificato).

Sono, altresì, presenti i Dottori Mario Calamita, Luigi Calenda e Francesco Serra, rispettivamente Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con decreto ministeriale 28 aprile 1967.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Avv. Carmelo Cuttitta.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

... *OMISSIS* ...

OGGETTO: REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO — MODIFICAZIONI.

Visti il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316 e successive modificazioni ed il Regolamento di esecuzione 15 aprile 1926, n. 718;

Visto il Regolamento Organico del personale impiegatizio approvato con decreto interministeriale 23 marzo 1967;

Vista la propria deliberazione n. 13 del 7 novembre 1967 di modificazione del sopra citato Regolamento Organico;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Viste le note n. 300.9/1037 del 17 settembre 1968 e n. 183369 del 20 agosto 1968 con cui rispettivamente il Ministero della sanità e del tesoro hanno formulato le proprie osservazioni in merito alla suindicata deliberazione n. 13 del 7 novembre 1967;

Considerato che la Giunta Esecutiva nella seduta del 18 settembre 1968 ha espresso parere favorevole all'accoglimento di dette osservazioni;

Ritenuto di dover provvedere, in adesione a quanto osservato dai Ministeri vigilanti, alla modifica della deliberazione n. 13 del 7 novembre 1967, nel senso di:

— eliminare i nuovi articoli 124-ter e quater, atteso che le questioni concernenti le Assistenti Sanitarie Visitatrici e le Puericultrici hanno già trovato soluzione attraverso apposite deliberazioni per le quali è già intervenuta, o è in corso l'approvazione delle autorità tutorie;

— limitare nella tabella A) annessa al Regolamento ad un solo posto l'incremento della dotazione organica della qualifica di Direttore di Divisione nei ruoli amministrativo, sanitario e di ragioneria (carriera direttiva);

— lasciare inalterata nella tabella A) annessa al Regolamento la dotazione organica del ruolo tecnico (carriera direttiva);

— trasformare nella tabella A) annessa al Regolamento il ruolo dei Geometri (carriera di concetto), in ruolo ad esaurimento;

— modificare la tabella D) annessa al Regolamento, nella parte relativa alle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione nei ruoli della carriera di concetto e di quella esecutiva e del personale ausiliario, nel senso di eliminare la dicitura « con qualifica non inferiore a Direttore di Divisione » qualifica minima prevista per il funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso il Ministero della Sanità, designato dal Ministro della sanità, quale componente delle succitate Commissioni;

Considerato, altresì, che con il conferimento degli incarichi temporanei di cui all'articolo 117 del Regolamento Organico 23 marzo 1967 — previsti per l'adempimento di comprovate esigenze eccezionali e per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso non superiore ad uno — non possono essere soddisfatte alcune esigenze del servizio a carattere non eccezionale ma permanente e funzionale;

Ritenuto di dover apportare — in analogia a quanto prospettato per il personale operaio dagli stessi Ministeri vigilanti — un'ulteriore modificazione al Regolamento Organico 23 marzo 1967 con l'inserzione del seguente nuovo testo: « Titolo V-bis — personale temporaneo — articolo 118-bis:

per l'adempimento di comprovate esigenze di servizio, la Giunta Esecutiva può procedere all'assunzione di personale temporaneo entro i limiti dei posti di organico risultanti disponibili nel ruolo cui sono annesse funzioni corrispondenti a quelle da esercitare dal personale medesimo.

Il personale di cui al presente articolo deve obbligarsi a partecipare al primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti cui si riferiscono le funzioni esercitate e cesserà dal rapporto con l'Amministrazione nel caso non risulti vincitore del concorso stesso o non vi partecipi.

Al personale temporaneo si applicano le norme del trattamento giuridico ed economico previste dal presente Regolamento per il personale di ruolo ».

Sentito il Direttore Generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967 ed i decreti ministeriali 8 giugno 1968 e 30 aprile 1968;

Ad unanimità, dopo breve discussione, nel corso della quale il Presidente illustra ulteriormente l'argomento in esame, e fornisce al Consigliere Moretti le delucidazioni richieste, in

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordine all'articolo 124-ter, concernente l'assunzione delle AA.SS.VV. sprovviste del diploma di scuola media di 2° grado, per le quali si è già provveduto con separato provvedimento, già approvato:

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati, la deliberazione n. 13 del 7 novembre 1967 è modificata ed integrata nel senso di:

- eliminare i nuovi articoli 124-ter e *quater*;
- limitare nella tabella A) annessa al Regolamento, ad un solo posto l'incremento della dotazione organica della qualifica di Direttore di Divisione nei ruoli Amministrativo, Sanitario e di Ragioneria (carriera direttiva);
- lasciare inalterata nella tabella A) annessa al Regolamento, la dotazione organica del ruolo tecnico (carriera direttiva);
- trasformare nella tabella A) annessa al Regolamento il ruolo dei Geometri (carriera di concetto) in ruolo ad esaurimento;
- modificare la tabella D), annessa al Regolamento, nella parte relativa alle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione nei ruoli della carriera di concetto e di quella esecutiva e del personale ausiliario, nel senso di eliminare la dicitura « con qualifica non inferiore a Direttore di Divisione », qualifica minima prevista per il funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso il Ministero della Sanità, designato dal Ministro della Sanità quale componente delle su citate Commissioni;
- inserire nel Regolamento organico 23 marzo 1967 il seguente nuovo testo: « titolo V-bis — personale temporaneo — articolo 118-bis:

Per l'adempimento di comprovate esigenze di servizio, la Giunta Esecutiva può procedere all'assunzione di personale temporaneo entro i limiti dei posti di organico risultanti disponibili nel ruolo cui sono annesse funzioni corrispondenti a quelle da esercitare dal personale medesimo.

Il personale di cui al presente articolo deve obbligarsi a partecipare al primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti cui si riferiscono le funzioni esercitate e cesserà dal rapporto con l'Amministrazione nel caso non risulti vincitore del concorso stesso o non vi partecipi.

Al personale temporaneo si applicano le norme del trattamento giuridico ed economico previste dal presente Regolamento per il personale di ruolo ».

Viene confermato quant'altro disposto con la deliberazione n. 13 del 17 novembre 1967.

... *OMISSIS* ...

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Avv. C. Cuttitta

IL PRESIDENTE

f.to Angela Gotelli

REGOLAMENTO ORGANICO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO PROPOSTO

Art. 5

Art. 5

. *OMISSIS* *OMISSIS*

Carriera di concetto:

Carriera di concetto:

— diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale, per i posti del ruolo di segreteria e del ruolo degli istitutori;

— diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale, per i posti del ruolo di segreteria;

— diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, o diploma rilasciato dagli istituti tecnici femminili, per i posti del ruolo di economato;

— diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, o diploma rilasciato dagli istituti tecnici femminili, per i posti del ruolo di economato e del ruolo degli istitutori;

. *OMISSIS* *OMISSIS*

Art. 124-bis

Art. 124-bis

Nella prima attuazione del presente Regolamento e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i posti di Direttore di Divisione e Direttore di Sezione recati in aumento rispetto all'organico fin qui vigente, che risultassero eventualmente vacanti dopo l'applicazione delle norme che precedono, possono essere messi a concorso per titoli e colloquio riservato a dipendenti di Amministrazioni statali o di Enti assistenziali o di Enti assistenziali o di Enti locali, che abbiano rispettivamente non meno di 12 o 10 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che esplicino funzioni, a giudizio della Giunta Esecutiva, parificabili alla qualifica corrispondente dei posti messi a concorso.

Nella prima attuazione della presente deliberazione e non oltre sei mesi dalla sua approvazione, i posti di Direttore di Divisione e Direttore di Sezione recati in aumento rispetto all'organico fin qui vigente, che risultassero eventualmente vacanti dopo l'applicazione delle norme che precedono, possono essere messi a concorso per titoli e colloquio riservato a dipendenti di Amministrazioni statali o di Enti assistenziali o di Enti locali, che abbiano rispettivamente non meno di 12 o 10 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che esplicino funzioni, a giudizio della Giunta Esecutiva, parificabili alla qualifica corrispondente dei posti messi a concorso.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO V-bis

Personale temporaneo

Art. 118-bis

« Per l'adempimento di comprovate esigenze di servizio, la Giunta Esecutiva può procedere all'assunzione di personale temporaneo entro i limiti dei posti di organico risultanti disponibili nel ruolo cui sono annesse funzioni corrispondenti a quelle da esercitare dal personale medesimo.

Il personale di cui al presente articolo deve obbligarsi a partecipare al primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti cui si riferiscono le funzioni esercitate e cesserà dal rapporto con l'Amministrazione nel caso non risulti vincitore del concorso stesso o non vi partecipi.

Al personale temporaneo si applicano le norme del trattamento giuridico ed economico previste dal presente Regolamento per il personale di ruolo ».

TABELLA A

RUOLO AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Capo Servizio	4	Capo Servizio	4
Direttore di Divisione (a)	6	Direttore di Divisione (a)	7
Direttore di Sezione	8	Direttore di Sezione	8
Consigliere di 1 ^a classe	18	Consigliere di 1 ^a classe	18
Consigliere di 2 ^a classe		Consigliere di 2 ^a classe	
Consigliere di 3 ^a classe		Consigliere di 3 ^a classe	
	36		37

RUOLO SANITARIO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Capo Servizio	1	Capo Servizio	1
Direttore di Divisione (b)	2	Direttore di Divisione (b)	3
Direttore di Sezione	3	Direttore di Sezione	3
Consigliere di 1 ^a classe	6	Consigliere di 1 ^a classe	6
Consigliere di 2 ^a classe		Consigliere di 2 ^a classe	
	(c) 12		(c) 13

(a)

(b) Di cui due con funzioni ispettive ed uno di essi ostetrico-ginecologo, da sostituire con: « di cui uno pediatrica, uno ostetrico-ginecologo, uno neuropsichiatra infantile e un dermosilopata ».

(c) Di cui almeno 2 ostetrico-ginecologici, 1 neuropsichiatra infantile e 1 dermosilopata.